

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

### 147° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1992

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente SPITELLA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089» (2969), approvato dalla Camera dei deputati

**(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)**

PRESIDENTE ..... Pag. 24, 27, 29 e *passim*

BOMPIANI (DC), *relatore alla Commissione* ..... 26, 29, 33

CALLARI GALLI (Com-PDS) ..... 33

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica* 27, 29, 33 e *passim*

VESENTINI (Sin. Ind.) ..... 26, 27, 29 e *passim*

«Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per la Discoteca di Stato e sulle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici» (3001), d'iniziativa del senatore Spitella e di altri senatori

**(Seguito della discussione a approvazione con modificazioni) (1)**

(1) Il disegno di legge nel testo approvato assume il seguente titolo: «Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi e sulle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici».

PRESIDENTE, *ff. relatore alla Commissione* Pag. 3, 6, 8 e *passim*

ASTORI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali* ..... 6, 8, 10 e *passim*

BOGGIO (DC) ..... 7

BOMPIANI (DC) ..... 4, 8

CALLARI GALLI (Com-PDS) ..... 5, 7, 10

NOCCHI (Com-PDS) ..... 4

STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Ecol.) ..... 5, 8, 11

TORNATI (Com-PDS) ..... 5

VESENTINI (Sin. Ind.) ..... 4

«Norme sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria» (3117), d'iniziativa del senatore Alberici e di altri senatori

«Prolungamento dell'istruzione obbligatoria» (3159), d'iniziativa dei senatori Manzini e Agnelli Arduino

**(Seguito della discussione congiunta e rimessione alla sede referente)**

PRESIDENTE ..... 12, 13, 14 e *passim*

ALBERICI (Com-PDS) ..... 13, 15, 19 e *passim*

BOMPIANI (DC) ..... 16, 23

BROCCA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* ..... 12, 20, 22 e *passim*

CALLARI GALLI (Com-PDS) ..... 23

MANZINI (DC), *relatore alla Commissione* ..... 18, 19, 20

NOCCHI (Com-PDS) ..... 17, 18

STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Ecol.) ..... 16, 22, 23



*I lavori hanno inizio alle ore 9,35.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per la Discoteca di Stato e sulle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici» (3001)**, d'iniziativa del senatore Spitella e di altri senatori

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per la Discoteca di Stato e sulle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici», d'iniziativa del senatore Spitella e di altri senatori.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana del 16 gennaio.

In sostituzione del relatore De Rosa, assente, assumo io stesso la funzione di relatore.

Ricordo ai colleghi che è iniziata la discussione generale e sono stati trasmessi gli emendamenti alle Commissioni competenti. Sono pervenuti i pareri favorevoli dalle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>; peraltro, la Commissione bilancio pone alcune condizioni affinché vengano recepiti gli emendamenti ed esprime parere contrario sul comma 4 dell'articolo 1. Do lettura del parere:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il testo del disegno di legge in titolo e gli emendamenti trasmessi, dichiara di non opporsi al primo, per quanto di propria competenza, a condizione - ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento - che vengano accolti gli emendamenti, facendo presente tuttavia - sempre ai sensi del predetto articolo 40 del Regolamento - che l'emendamento 1.5 va riferito al triennio 1992-1994 e che in esso occorre inserire una norma per la quale negli esercizi a venire il capitolo 1603 ivi richiamato non può incrementarsi al di là del tasso di inflazione programmato,

---

(1) Il disegno di legge nel testo approvato assume il seguente titolo: «Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi e sulle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici».

sulla base di quanto previsto dall'articolo 11-*ter* della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni.

La Commissione, per quanto riguarda il disegno di legge, esprime poi parere contrario – sempre sulla base dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento – sul comma 4 dell'articolo 1».

Alla luce delle considerazioni della Commissione bilancio, ho predisposto gli emendamenti 1.6 e 1.5/1 volti a recepire tali condizioni.

Auspico che il disegno di legge venga approvato nel corso della seduta odierna, in considerazione della grande importanza che esso riveste per la trasformazione della Discoteca di Stato.

NOCCHI. Signor Presidente, credo di poter esprimere un giudizio complessivamente positivo per il modo con il quale la Commissione ha affrontato la problematica della trasformazione della Discoteca di Stato e la questione delle celebrazioni del bicentenario della nascita di Gioacchino Rossini.

Un intervento dello Stato ha qualificato quest'ultima iniziativa; la programmazione è stata appena avviata e ha visto come protagonista principale l'ente locale. Il Presidente ha più volte affermato che probabilmente con le celebrazioni di Rossini termineranno le iniziative parlamentari che fanno riferimento a varie ricorrenze. Su tale argomento il nostro Gruppo ha più volte affermato la sua più completa disponibilità dal momento che è estremamente complicato, se non impossibile, individuare un criterio non aleatorio e non soggettivo per distinguere situazioni, personalità ed eventi che debbono essere ricordati a livello nazionale e internazionale da quelli ascrivibili ad ambiti locali e territoriali.

L'opera e la figura di Rossini presentano una valenza internazionale, ma sollecitiamo, signor Presidente, un'iniziativa governativa o parlamentare nella prossima legislatura per l'attribuzione di contributi in occasione di celebrazioni quale quella appena ricordata.

Fatta tale premessa, esprimo il giudizio positivo del nostro Gruppo.

BOMPIANI. Il nostro Gruppo apprezza pienamente l'opera svolta dal Presidente e da tutti i Gruppi, di comune accordo, per arrivare ad una soluzione che tenga conto di tutte le esigenze. Anche noi rileviamo, come abbiamo fatto più volte, l'interesse ed anche la saggezza che potrebbe rivestire un provvedimento d'ordine generale, e riteniamo che il Governo all'inizio della nuova legislatura dovrebbe predisporre un fondo destinato al finanziamento delle celebrazioni. In tal modo non ci sarà ogni volta la consueta angosciata ricerca di finanziamenti nè una gerarchia di centenari. Sappiamo che esistono altre importanti occasioni da celebrare ed eventi da ricordare; ma, a completamento dell'attività che abbiamo svolto nell'attuale legislatura, invito l'Esecutivo a far sì che in futuro ci si possa ispirare a criteri precisi e oggettivi circa la valutazione delle singole manifestazioni.

VESENTINI. Signor Presidente, in coerenza con i precedenti interventi, annuncio che il Gruppo della Sinistra indipendente non parteciperà alla votazione sul disegno di legge in esame.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, intendo evidenziare un punto specifico del disegno di legge, là dove si individua la trasformazione in Istituto centrale della Discoteca di Stato, sottolineando l'importanza che la registrazione, sia sonora che audiovisiva, assume oggi nella diffusione della produzione culturale del nostro paese. Esiste uno spirito di continuità con il passato, e la tradizione culturale, così come è rimasta nella memoria delle diverse regioni e dei gruppi che popolano il nostro paese, va inserita fra i compiti che il nuovo Istituto centrale sta per assumere. Credo che un apporto scientifico comparativo, teso non unicamente a una rivalutazione stereotipata del passato, ma ad evidenziare elementi di reale conoscenza della nostra tradizione, della nostra storia meno ufficiale, quella che in genere non entra nella produzione scritta ma rimane affidata ai documenti orali o a quelli che possono essere registrati visivamente, possa portare alla caduta di regionalismi spesso esacerbati e dettati da rivendicazioni che nulla hanno a che vedere con una reale conoscenza del passato.

TORNATI. Colgo l'occasione per esprimere il mio più sincero apprezzamento per il lavoro che il Presidente, i vari Gruppi e la Commissione nel suo insieme hanno portato avanti. Devo ringraziare per la grande costanza e per l'assiduità con le quali la Commissione ha fin dall'inizio cercato di affrontare e risolvere la problematica legata al bicentenario di Rossini.

Ricordo il dibattito sul primo dei tre disegni di legge presentati per la ricorrenza e l'apprezzamento esplicito di autorevoli componenti della Commissione per una impostazione che tendeva a creare strutture stabili al servizio dell'attività culturale, e non a promuovere spese contingenti e voluttuarie, pur se connesse alle celebrazioni. Purtroppo, difficoltà di ordine finanziario non hanno reso possibile attivare interventi a carattere permanente. Comunque, apprezzo il tentativo che è stato fatto di risolvere il problema, sperando che i tempi ristretti consentano di portare a conclusione il provvedimento.

STRIK LIEVERS. Lo spirito del disegno di legge trova sostanzialmente il mio accordo. Colgo l'occasione per annunciare che ho presentato due emendamenti. Il primo è inteso a denominare l'organismo in questione «Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi». Nel momento in cui trasformiamo la Discoteca di Stato in istituto centrale mi sembra opportuno modificarne anche la denominazione, adeguandola ai compiti che già adesso svolge di conservazione non soltanto di dischi, ma di beni sonori. La denominazione originale risale ad un periodo in cui era presente solamente la registrazione sul disco, ma oggi per la conservazione di testi sonori vi sono altri strumenti. Quindi, mi sembra indispensabile questa modifica.

L'altro emendamento intende conferire al Ministro per i beni culturali e ambientali il compito di adeguare con proprio decreto le norme di funzionamento dell'Istituto ai nuovi compiti, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Dichiaro chiusa la discussione generale.

ASTORI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Il Governo ha già avuto modo di esprimere la propria opinione sul complesso del provvedimento che, pur arricchitosi per strada di alcune questioni, affronta dei nodi strutturali dell'attività del Ministero, a partire dalla Discoteca di Stato per arrivare alla questione delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici. È un provvedimento importante perchè sancisce una nuova attenzione del Ministero per i beni culturali nei riguardi di settori che sono divenuti col tempo fondamentali dal punto di vista della diffusione della cultura nel paese. Sotto questo profilo la normativa risulta di grande modernità e rappresenta un contributo assai rilevante.

Per completezza, desidero fare qualche osservazione. Per quanto riguarda l'emendamento che risolve i problemi connessi al bicentenario rossiniano, faccio presente che si tratta di somme ricomprese per scelta del Parlamento nel capitolo 1603 relativo al bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali, mentre al comune di Pesaro viene concesso un contributo straordinario per il 1992. Ho già avuto modo di sottolineare l'eccezionalità della procedura di attribuzione del contributo ad una amministrazione comunale, e richiamo l'argomento per evitare che si possa adombrare una sorta di contraddittorietà nella legislazione in materia.

Quanto al complesso degli emendamenti proposti, e in particolare a quelli presentati dal senatore Strik Lievers, si tratta di modifiche che allargano il campo d'azione dell'attuale Discoteca di Stato e che quindi consideriamo con particolare interesse. Il nostro parere non può che essere favorevole, anche se forse vi è la necessità di riformulare l'emendamento 1.8 per ragioni connesse all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975 che regola l'attività del Ministero per i beni culturali e ambientali.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

#### Art. 1.

1. La Discoteca di Stato è trasformata in Istituto centrale per la Discoteca di Stato. All'Istituto si applicano le disposizioni relative agli istituti centrali del Ministero per i beni culturali ed ambientali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

2. L'assegnazione annua alla Discoteca di Stato di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 1981, n. 74, è fissata in lire 1.150 milioni per il 1991, lire 700 milioni per il 1992 e lire 1.300 milioni per il 1993.

3. La somma assegnata dall'articolo 1, primo comma, della legge 2 dicembre 1980, n. 803, per le spese di personale necessario ad assicurare il funzionamento delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici è fissata in lire 1.294 milioni per il 1991, in lire 844 milioni per il 1992 e lire 1.444 milioni per il 1993.

4. A decorrere dal 1994, l'ammontare degli stanziamenti di cui ai commi 2 e 3 è stabilito con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

5. Al maggior onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1.900 milioni per il 1991, lire 1.000 milioni per il 1992 e lire 2.200 milioni per il 1993, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Insegnamento di lingue straniere ai militari in servizio di leva».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CALLARI GALLI. Con riferimento all'articolo presento il seguente ordine del giorno:

«La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

nell'approvare l'articolo 1 del disegno di legge n. 3001, recante la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale del Ministero per i beni culturali ed ambientali;

considerata l'importanza crescente che assume la conoscenza scientifica delle tradizioni culturali così come si sono conservate nella nostra memoria e così come continuano a prodursi;

impegna il Governo:

a fare in modo che l'attività dell'Istituto si caratterizzi anche con la raccolta e la conservazione dei beni sonori e audiovisivi demoantropologici».

0/3001/1/7

L'ordine del giorno si riferisce a quanto ho già detto circa la considerazione che deve avere la conoscenza scientifica delle tradizioni culturali, sia quelle che sono conservate nella nostra memoria che quelle che continuano a prodursi. Chiedo al Governo l'impegno a far sì che l'attività dell'Istituto possa essere caratterizzata anche dalla raccolta e dalla conservazione dei beni sonori ed audiovisivi demoantropologici, termine con cui si definiscono un gruppo di discipline che raccolgono anche la storia delle tradizioni popolari, l'etnologia, l'antropologia. Occorre fare in modo che da questa trasformazione la Discoteca di Stato riceva un potenziamento anche in questi settori.

BOGGIO. Anch'io presento, insieme ad altri colleghi, un ordine del giorno, ed è il seguente:

«La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

nell'approvare l'articolo 1 del disegno di legge n. 3001, recante la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale del Ministero per i beni culturali ed ambientali;

invita il Governo:

a valutare l'opportunità che alcune opere musicali rarissime conservate presso la Discoteca di Stato siano pubblicate ed i proventi siano assegnati alla Discoteca stessa».

0/3001/2/7

BOMPIANI, BOGGIO, NOCCHI, STRIK LIEVERS

Nella Discoteca di Stato sono custoditi pezzi sinfonici di musica da camera e di musica lirica importantissimi. Per quanto concerne la lirica, vorrei esprimere l'auspicio di tutti gli appassionati di lirica (che sono molti di più di quanto non si pensi), e cioè che siano diffuse con profitto della Discoteca di Stato alcune rarissime edizioni che oggi si trovano solo nell'ambito della cosiddetta «pirateria». Io stesso, attraverso vari passaggi di registrazioni che naturalmente non rendono come dovrebbero, sono entrato in possesso di interpretazioni straordinarie, non paragonabili a quelle in commercio, che sono state registrate in teatri. Mi si dice che presso la Discoteca di Stato vi è una matrice buona. Se il Ministero desse disposizioni alla Discoteca di Stato, per quel che concerne questi pezzi musicali, di studiare una forma per metterli in commercio, si renderebbe un grande servizio agli appassionati della lirica, alla musica e al prestigio dell'Italia nel mondo, perchè si tratta di registrazioni che sono ricercate ovunque.

ASTORI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Esprimo parere favorevole su entrambi gli ordini del giorno.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Anche il mio parere è favorevole.

Passiamo alla votazione.

BOMPIANI. Annuncio il mio voto favorevole ad entrambi gli ordini del giorno.

STRIK LIEVERS. Annuncio il mio voto favorevole su ambedue gli ordini del giorno.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/3001/1/7 della senatrice Callari Galli.

**È approvato.**

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/3001/2/7 dei senatori Bompiani ed altri.

**È approvato.**

Passiamo ora all'esame degli emendamenti presentati all'articolo unico. Ne do lettura:

*Al comma 1, sostituire le parole: «Istituto centrale per la Discoteca di Stato» con le altre: «Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi».*

1.7

STRIK LIEVERS

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale

per i beni culturali e ambientali, adegua con proprio decreto le norme di funzionamento dell'istituto ai nuovi compiti».

1.8

STRIK LIEVERS

*Sostituire al comma 2 le parole da: «è fissata» fino a: «per il 1993» con le altre: «è stabilita in lire 1.000 milioni annui per il triennio 1992-94».*

1.1

SPITELLA, BOMPIANI, NOCCHI, TORNATI, CALLARI GALLI, AGNELLI Arduino

*Al comma 3 sostituire le parole da: «1.294 milioni» fino a: «1993», con le altre: «1.500 milioni annui per il triennio 1992-94»*

1.2

SPITELLA, BOMPIANI, NOCCHI, TORNATI, CALLARI GALLI, AGNELLI Arduino

*Sopprimere il comma 4.*

1.6

SPITELLA

*Al comma 4 sostituire la parola: «1994» con la parola: «1995».*

1.3

SPITELLA, BOMPIANI, NOCCHI, TORNATI, CALLARI GALLI, AGNELLI Arduino

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Per l'anno 1992 è concesso al Comune di Pesaro un contributo straordinario dello Stato di lire 5.500 milioni per il 1992 da destinare ad opere e manifestazioni connesse alle celebrazioni del II centenario della nascita di Gioacchino Rossini».

1.4

SPITELLA, BOMPIANI, NOCCHI, TORNATI, CALLARI GALLI, AGNELLI Arduino

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 7.456 milioni per il 1992 e lire 1.956 milioni annui per il 1993 ed il 1994, si provvede, quanto a lire 2 000 milioni per il 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991/1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "concessione di un contributo all'Università di Ferrara per la celebrazione del VI centenario dalla sua fondazione"; quanto a lire 5.456 milioni per il 1992 ed a lire 1.956 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, mediante imputazione al capitolo di

spesa 1603 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali 1992 e della sua proiezione triennale per il 1993 e 1994».

1.5 SPITELLA, BOMPIANI, NOCCHI, TORNATI, CALLARI GALLI, AGNELLI Arduino

*All'emendamento 1.5, sostituire: «1991-1993» con: «1992-1994». Alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: «Negli esercizi finanziari relativi al 1993 e al 1991 il suddetto capitolo non potrà essere incrementato in misura superiore al tasso di inflazione programmato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362».*

1.5/1 SPITELLA

ASTORI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sul primo emendamento 1.7 del senatore Strik Lievers.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Anche il mio parere sull'emendamento 1.7 è favorevole.

Passiamo alla votazione.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo sull'emendamento 1.7 perchè sottolinea l'importanza del contenuto audiovisivo del materiale conservato presso la Discoteca di Stato.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 1.7.

**È approvato.**

ASTORI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2, presentati dal senatore Spitella e da altri senatori, e sull'emendamento 1.6 presentato dal senatore Spitella.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 1.1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.6.

**È approvato.**

In seguito all'approvazione dell'emendamento 1.6, soppressivo del comma 4 dell'articolo 1, risulta precluso l'emendamento 1.3, presentato da me stesso e da altri senatori.

ASTORI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Signor Presidente, vorrei invitare il senatore Strik Lievers a modificare l'emendamento 1.8, in modo da prevedere che nel corso della procedura di elaborazione del decreto di adeguamento delle norme relative al funzionamento dell'Istituto sia sentito anche il competente Comitato di settore.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, accolgo la proposta dell'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'emendamento 1.8 del senatore Strik Lievers risulta pertanto così modificato:

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente Comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, adegua con proprio decreto le norme di funzionamento dell'istituto ai nuovi compiti».

1.8

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato da me e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti il subemendamento 1.5/1 proposto da me e da altri senatori e all'emendamento 1.5.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.5 nel testo modificato.

**È approvato.**

Chiedo che la Commissione mi dia mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che siano eventualmente necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Avverto che, in relazione agli emendamenti introdotti nel testo, il titolo dovrebbe essere così modificato: «Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi e sulle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico nel testo modificato.

**È approvato.**

*I lavori vengono sospesi alle ore 10,05 e sono ripresi alle ore 10,35.*

**«Norme sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria» (3117)**, d'iniziativa del senatore Alberici e di altri senatori

**«Prolungamento dell'istruzione obbligatoria» (3159)**, d'iniziativa dei senatori Manzini e Agnelli Arduino  
(Seguito della discussione congiunta e rimessione alla sede referente)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria», d'iniziativa del senatore Alberici e di altri senatori, e «Prolungamento dell'istruzione obbligatoria», d'iniziativa dei senatori Manzini e Agnelli Arduino.

Riprendiamo il dibattito, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri

BROCCA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, sulla base dei contributi e delle indicazioni espressi nella precedente riunione, mi sono dedicato a una riscrittura dell'articolato in discussione, predisponendo un testo che considero un punto accettabile di mediazione tra i due disegni di legge presentati dai senatori. Il testo che ho predisposto risponde a criteri di massima essenzialità e chiarezza e spero trovi un largo consenso: questo è l'augurio che formulo.

All'articolo 1 si precisano gli obiettivi che il prolungamento dell'istruzione obbligatoria si propone; si chiarisce che la stessa viene estesa a complessivi dieci anni e viene rispettato il diritto di fruire gratuitamente dei servizi di istruzione.

Il testo inoltre esprime un tentativo di precisazione delle modalità di assolvimento dell'obbligo; considero questo il punto cruciale del provvedimento.

Successivamente il testo prospetta alcuni principi orientativi delle scelte per l'assolvimento dell'obbligo. Il primo principio riguarda i cosiddetti progetti-obiettivo che sono collocati nella scuola secondaria superiore per la realizzazione di azioni di sostegno, volte a consentire l'assolvimento dell'obbligo per tutti quegli alunni che incontrano gravi difficoltà, pur avendo superato il traguardo della scuola media.

Il secondo principio recupera il contenuto dell'articolo già approvato in sede referente dalla Commissione, riguardante progetti di rimotivazione, di orientamento e di nuove opportunità destinate al completamento dell'obbligo e collocate nella scuola media. Viene inoltre chiarito che i piani di studio che si realizzano nel biennio devono avere una sufficiente equivalenza culturale negli insegnamenti comuni. Le modalità didattiche possono essere parzialmente diversificate e il personale docente da utilizzarsi negli insegnamenti comuni deve essere

provvisto dei titoli di studio e professionali previsti. Infine, si richiama l'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 per quanto concerne il regolamento attuativo da emanare.

L'articolo 2 si limita a dichiarare il proscioglimento dall'obbligo di istruzione per l'alunno che dimostri di aver osservato le norme sull'istruzione per almeno 10 anni. Viene recuperata, poi, la norma già approvata in sede referente che circoscrive la responsabilità della certificazione, funzione propria del Ministero della pubblica istruzione. La certificazione viene rilasciata a domanda dell'interessato e deve contenere i dati essenziali del percorso formativo compiuto.

L'ultimo articolo prevede la copertura finanziaria per l'innalzamento dell'obbligo. A tal fine vengono imputati capitoli relativi alle dotazioni organiche aggiuntive, ai progetti di sperimentazione e al conferimento delle supplenze. Trattandosi di un semplice innalzamento dell'obbligo vi è un restringimento della spesa destinata a tal scopo, senza ulteriori oneri che invece erano previsti nel precedente progetto di copertura del Governo. Secondo il parere del Ministero del tesoro non sarebbe necessaria una norma finanziaria quando si procede ad economie interne, tuttavia abbiamo ritenuto opportuno inserirla ugualmente.

Affido la valutazione del testo elaborato alla Commissione con l'avvertenza di tenere presente che si tratta di un'ipotesi informale di mediazione tra i due disegni di legge in discussione.

**PRESIDENTE.** Se non si fanno osservazioni, sospendo brevemente la seduta.

*I lavori vengono sospesi alle ore 10,45 e sono ripresi alle ore 11,10.*

**ALBERICI.** Bisogna dar atto al sottosegretario Brocca di aver fatto uno sforzo per favorire una soluzione positiva dei nostri lavori. Vi è però un punto che, a mio avviso, rende non praticabile la strada del percorso breve che ha messo in moto la sede deliberante per giungere all'approvazione del testo entro la fine della legislatura. Si tratta di una questione procedurale, prima ancora che di merito.

Nel comma 3 dell'articolo 1 si introduce una formulazione diversa e più sintetica rispetto a quella contenuta nel disegno di legge dei senatori Manzini ed Agnelli, secondo cui l'assolvimento dell'obbligo di istruzione si realizza nelle istituzioni scolastiche e, sentite le regioni, eventualmente anche nelle strutture e nei servizi di formazione.

Ebbene, il riferimento alle regioni e alla loro competenza ha delicate implicazioni di ordine costituzionale che rendono dubbia, ai sensi del Regolamento del Senato, la possibilità di proseguire l'esame dei disegni di legge in titolo in sede deliberante. Ciò è incompatibile con l'esigenza di procedere in tempi rapidi, come sarebbe per noi necessario. Per poter introdurre in un provvedimento materie delegate alla competenza regionale, è necessario che esso sia esaminato ed approvato dall'Assemblea. Comunque, le norme regolamentari impongono di acquisire, per questo tipo di provvedimenti, anche il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Se dovessimo seguire questa procedura, come dicevo, non potremmo procedere in tempi rapidi. In questo caso, sarebbe davvero inutile utilizzare il poco tempo che abbiamo a disposizione prima dello scioglimento delle Camere per esaminare un disegno di legge che comunque non potrebbe avere l'approvazione dei due rami del Parlamento.

Noi siamo disponibili a continuare il dibattito in Commissione solo a patto che ricorrano le condizioni oggettive perchè il provvedimento possa essere approvato. Ma, lo ripeto ancora una volta, se non si elimina dal disegno di legge il riferimento alla competenza regionale, come pure quello al sistema scolastico, non sarà possibile varare una legge in tempi celeri; se invece eliminiamo dal testo ogni riferimento alla materia regionale, potremo davvero concludere in tempi brevi il nostro lavoro.

**PRESIDENTE.** La senatrice Alberici ha posto un problema regolamentare assai rilevante. Credo di dover fare riferimento, in risposta al suo intervento, agli articoli 35 e 40 del Regolamento del Senato. L'articolo 35 concerne le assegnazioni in sede deliberante da cui sono esclusi, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, quelli di delegazione legislativa, quelli di conversione di decreti-legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e i disegni di legge rinviati alle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.

Il comma primo dell'articolo 35 stabilisce poi che «il Presidente può assegnare, dandone comunicazione al Senato, singoli disegni di legge alla deliberazione delle stesse Commissioni permanenti che sarebbero competenti a riferire all'Assemblea, o di Commissioni speciali».

L'articolo 40, relativo ai pareri obbligatori, recita al comma 9: «I disegni di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle Regioni adottati con leggi costituzionali, o che riguardino l'attività legislativa o amministrativa delle Regioni, sono trasmessi anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove quest'ultima, nei termini di cui all'articolo 39, esprima il proprio parere, questo è allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea».

Il testo ora illustrato dal sottosegretario Brocca non si discosta, per la parte contestata dalla senatrice Alberici, dal disegno di legge n. 3159 che il Presidente del Senato ha ritenuto di assegnare alla nostra Commissione in sede deliberante. Da questo si evince che la Presidenza del Senato non ha ravvisato nel contenuto di questo provvedimento materia che comportasse necessariamente un suo deferimento all'Assemblea.

Abbiamo chiesto il parere anche alla Commissione bicamerale sugli affari regionali e seguiremo le procedure indicate dal Regolamento relativamente ai pareri delle Commissioni permanenti. Nella mia responsabilità di Presidente, seguendo la decisione che è stata assunta dalla Presidenza del Senato, ritengo che l'esame dei due disegni di legge

possa procedere in sede deliberante, perchè non si configura uno dei casi previsti dall'articolo 35 del Regolamento che ho prima citato.

ALBERICI. Signor Presidente, vorrei sottolineare che il provvedimento da me presentato contiene la delega al Governo, per cui presenta caratteristiche tali da non poter, secondo il Regolamento, essere assegnato alla sede deliberante. La Presidenza del Senato ha concesso la sede deliberante nel tentativo di rispondere alla richiesta (molto comprensibile) del Ministro di accelerare i tempi. Non ci è sembrato utile avanzare immediatamente rilievi sulla opportunità di discutere il provvedimento in Commissione in sede deliberante; in questa sede, infatti, speriamo di ottenere un risultato positivo dal punto di vista dei tempi di lavoro. Ma per i contenuti, per la materia, per le procedure, i tempi si allungano, e riteniamo che si stia compiendo un'operazione contraddittoria: infatti gli ostacoli, anzichè diminuire, aumentano a causa della menzione delle regioni nel comma 3 del testo proposto dal Governo, che rende particolarmente delicata e importante l'emissione del parere tanto da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali, quanto da parte della Commissione affari costituzionali.

Noi comunque chiederemo di discutere il provvedimento in Commissione plenaria perchè la materia è particolarmente rilevante: anche sui giornali di oggi si legge che si stanno affrontando problemi che riguardano la regionalizzazione di interi comparti, servizi e settori molto importanti della vita istituzionale, dalla sanità all'agricoltura, e si aprono rilevanti problematiche sui nuovi poteri e le nuove competenze regionali. Non possiamo non renderci conto che su questo terreno si rischia di complicare anzichè semplificare le questioni.

La Commissione parlamentare per gli affari regionali dovrà affrontare non solo problemi relativi alle competenze istituzionali delle regioni, ma anche un problema di ingerenza legislativa, come quella proposta ora dal Governo, rispetto alle competenze delle regioni in materia di formazione professionale. Si potrebbe verificare una turbativa nella possibilità delle regioni di compiere una seria programmazione autonoma delle proprie risorse.

Il riferimento - sottolineato più volte dal senatore Nocchi nel corso del dibattito - alla possibilità di attuare l'obbligo scolastico all'interno della formazione professionale significa modificare le funzioni proprie delle regioni; infatti, attualmente le regioni svolgono una funzione in materia di formazione professionale con competenze specifiche per il mercato del lavoro e per l'occupazione. Si modifica pertanto la funzione di una delle deleghe del sistema regionale. Questo non significa soltanto che la regione può svolgere un'altra funzione, ma che per questa funzione possono e devono essere previsti specifici interventi finanziari; se le regioni verranno messe di fronte alla necessità di fare questa operazione, dovranno investire adeguate risorse finanziarie. Si apre inoltre la strada alla possibilità che l'obbligo scolastico venga adempiuto con modalità diverse da regione a regione: in alcune realtà ci si scontrerà con carenze e inefficienze, in altre la situazione sarà meno grave dal punto di vista delle strutture ma altrettanto grave per la diversità delle esperienze. Ciò significa affermare che per l'assolvimento dell'obbligo scolastico esistono possibilità diverse per i ragazzi italiani a

seconda se le regioni abbiano l'intenzione o la possibilità di svolgere o meno una certa attività.

La materia che stiamo trattando non è irrilevante dal punto di vista istituzionale, e il rinvio della questione alle Commissioni competenti comporterà necessariamente un allungamento dei tempi, poichè non potrà non affrontarsi il problema delle competenze regionali, più volte riproposto anche dalla stessa maggioranza. Potrà darsi che la maggioranza decida di risolvere il problema in altro modo, come è possibile nella dialettica parlamentare: tuttavia si allungheranno i tempi e si complicherà la situazione.

Ritengo dunque che non riusciremo ad ottenere nel giro di poche ore i pareri favorevoli delle Commissioni consultate, cui va aggiunta la Commissione bilancio, in quanto manca la copertura.

Se la maggioranza e il Governo insistono sul testo ora illustrato, penso che non possano sussistere le condizioni per proseguire utilmente la discussione, e il lavoro che stiamo compiendo non porterà ad alcuna conclusione.

Le proposte presentate contengono elementi innovativi e positivi rispetto alle precedenti, ma non hanno sciolto i nodi di fondo; inoltre, come ho detto, allungano inevitabilmente i tempi per ragioni regolamentari; la sede deliberante per la discussione di questo provvedimento non è certo idonea.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, ritengo che i termini della questione siano a questo punto molto chiari. Vorrei segnalare che anche il comma 4 dell'articolo 1 solleva gravi problemi, problemi che la senatrice Alberici ha già ricordato e che per non tediare i colleghi eviterò di ripetere.

Esiste una delicata questione di interpretazione del Regolamento, anch'essa posta dalla senatrice Alberici, sia per quanto riguarda la decisione della Presidenza del Senato di assegnare il provvedimento in sede deliberante, sia per un problema complessivo di interpretazione dell'articolo 40 del Regolamento, in connessione alla situazione che si è determinata.

Con riferimento al comma 3, rilevo la mancanza di un'indicazione puntuale per quanto riguarda il diritto di tutti gli studenti di scegliere qualunque tipo di offerta formativa nel biennio reso obbligatorio. È una questione pratica e di principio di grande rilievo, per la quale bisognerebbe trovare una soluzione almeno tendenziale.

Do atto al Governo di aver esperito uno sforzo effettivo per venire incontro alle esigenze principali che da tempo avevo manifestato in Commissione, in relazione soprattutto alla non rigidità del carattere tendenzialmente unitario del biennio. Da questo punto di vista, e a prescindere dalle altre osservazioni di tipo regolamentare, mi sembra che il testo proposto dal Governo offra un possibile terreno di confronto. Certamente si potrebbero effettuare ulteriori precisazioni, ma comunque è presente una positiva indicazione politica di cui volentieri do atto.

BOMPIANI. Mi sembra che nel dibattito vi siano due punti da sottolineare. Il primo riguarda la posizione del Governo. In merito,

raccolgo i giudizi positivi espressi anche da altri Gruppi e li faccio miei per testimoniare al Governo l'apprezzamento per lo sforzo compiuto per giungere a una soluzione che peraltro - lo voglio ricordare ai colleghi - nasce da un orientamento delineatosi nelle ultime settimane. Se non ci si fosse sforzati di trovare un'ipotesi legislativa ancora praticabile, non sarebbero nati neppure i due disegni di legge che rappresentano un punto di incontro, almeno dal punto di vista delle volontà. A mio parere bisogna verificare se tale volontà permane. Ciò non toglie che il Governo ha portato avanti un tentativo di mediazione.

Anche l'assegnazione in sede deliberante dei due disegni di legge in discussione mi sembra essere stata saggiamente disposta dalla Presidenza del Senato nella piena consapevolezza di tutti i profili della complessa vicenda. Se ci fossero state delle incompatibilità, il Presidente del Senato avrebbe assegnato uno dei due provvedimenti alla sede referente.

Quanto, infine, alla questione più importante relativa al comma 3, se si rinunciassero all'ipotesi presentata dal Governo si eliminerebbe lo sforzo di mediazione ritornando al testo di uno dei due disegni di legge e rendendo impossibile ed impraticabile l'altro. Quindi, o si accetta l'ipotesi del Governo, e allora bisogna considerare sostanzialmente coerente la presenza del comma 3, oppure, se si ventila la possibilità di espungerlo, si elimina il tentativo di mediazione. Con queste premesse ritengo opportuno indicare un possibile meccanismo di evoluzione del rapporto Stato centrale-Stato decentrato in relazione al settore scolastico, in modo da lasciare un indirizzo per i lavori della prossima legislatura. Il nostro Gruppo si rimette alle conclusioni del relatore e del Governo circa la permanenza, dopo questo dibattito, delle condizioni di praticabilità. Peraltro abbiamo sempre affermato che, per l'altra serie di disegni di legge, lo sforzo fatto rimane in piedi. Se problemi di tempo ci impediranno di portare avanti parallelamente l'altro disegno di legge, non si potrà certo imputare questo evento ad una cattiva volontà da parte nostra. Noi siamo pronti ad esaminare l'una e l'altra ipotesi, mantenendo ovviamente in linea prioritaria ciò che è stato discusso nei giorni passati e che ha portato la maggioranza ed i Gruppi di opposizione a presentare i due rispettivi disegni di legge.

NOCCHI. In virtù della chiarezza della nostra posizione politica, faccio presente che qualora si verificassero le condizioni oggettivamente necessarie per proseguire utilmente il dibattito, il Gruppo comunista-PDS sarebbe disponibile ad accettare la soppressione delle norme riguardanti la delega al Governo, contenute nel proprio disegno di legge, di ostacolo al proseguimento dell'*iter* nella sede deliberante. Abbiamo messo in discussione il riferimento alla Presidenza del Senato in relazione al trasferimento dei due testi legislativi in sede deliberante anche se uno di essi si riferiva alla delega. Voglio dare, comunque, un'interpretazione positiva della decisione del Presidente del Senato, evidentemente presa nell'intento di rendere possibile un confronto completo e stringente sulle questioni.

Vorrei ora svolgere alcune brevi considerazioni sul comma 3 dell'articolo 1 nella stesura proposta dal Sottosegretario, e invitare i

colleghi della maggioranza e il rappresentante del Governo ad una riflessione in proposito.

Credo infatti che si possano nutrire fondate perplessità su questo comma anche sotto un profilo costituzionale. Se tutti i cittadini sono uguali rispetto ad un diritto così importante come la fruizione dell'obbligo scolastico, non è ipotizzabile che tale diritto possa essere fruito in modo positivo in alcune zone del nostro paese e secondo modalità completamente diverse in altre aree.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Anche nel settore della sanità esistono convenzioni private.

NOCCHI. La questione è diversa: se un diritto è sancito dalla Costituzione, deve essere possibile esercitarlo allo stesso modo in tutte le aree del paese. Il disegno di legge dovrebbe allora stabilire delle modalità di attuazione di questo diritto valide per tutte le regioni italiane, ma ciò non è possibile perchè verrebbe ad invadere specifiche competenze regionali.

Entrando nel merito, vorrei aggiungere che la formulazione del comma 3 dell'articolo 1 proposta dal Sottosegretario è peggiorativa rispetto a quella predisposta dalla Commissione sulla riforma della scuola superiore, con la quale per lo meno il Ministero aveva la possibilità di selezionare con criteri presuntivamente obiettivi, da un punto di vista qualitativo, le varie strutture. Ora si rinuncia anche a questo.

Vi è poi un altro argomento richiamato dalla collega Alberici nel suo intervento e che io avevo sollevato nella scorsa seduta: le regioni che fossero in qualche modo coinvolte in questa attività secondo le modalità indicate vedrebbero aumentati i costi dell'attività di formazione professionale in maniera molto significativa rispetto alla situazione attuale. Conosciamo tutti i problemi di finanza regionale - e la stampa nazionale ha riportato le diverse prese di posizione - dopo l'approvazione definitiva della legge finanziaria, che ha obbligato le regioni stesse a richiedere per determinati servizi percentuali aggiuntive ai cittadini perchè i bilanci regionali, soprattutto in alcune zone, sono in condizioni di prostrazione. Aggiungere ulteriori costi in questo momento significa rendere impraticabile questa strada.

L'ultima considerazione, a mio avviso altrettanto persuasiva, è che attraverso l'inserimento in questo disegno di legge del comma 3 si ripropone con una formulazione molto approssimativa (in realtà non si capisce bene cosa si intenda per servizi di formazione) e sotto diverse spoglie una questione che ha diviso le forze politiche che sono state impegnate in un dibattito durato settimane all'interno di questa Commissione. Tenuto conto che altre perplessità possono essere avanzate in merito ad altri punti del provvedimento, non esistono le condizioni obiettive perchè le procedure previste dal Regolamento possano essere rispettate.

Noi sollecitiamo perciò la maggioranza ed il rappresentante del Governo ad un profondo ripensamento. Per parte nostra, saremmo disponibili addirittura ad eliminare dal disegno di legge che abbiamo presentato le norme riguardanti la delega al Governo, che sembrano rappresentare un ostacolo al proseguimento dei lavori in sede

deliberante. Se vi è la volontà della maggioranza, non mancano le oggettive condizioni per concludere in tempi rapidi l'esame di questi disegni di legge.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente i nostri lavori.

*I lavori vengono sospesi alle ore 11,50 e sono ripresi alle ore 11,52.*

PRESIDENTE. Riprendiamo il dibattito. La senatrice Alberici ha posto una duplice questione, la prima relativa alla stessa possibilità di proseguire l'esame in sede deliberante, la seconda in ordine alla possibilità pratica di ottenere per tempo i pareri prescritti.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il Governo ha presentato una proposta di mediazione fra le posizioni espresse dai diversi Gruppi al fine di proseguire l'esame dei disegni di legge in sede deliberante. Se vi è da parte di tutti la volontà politica di procedere rapidamente, credo che sia possibile giungere al varo definitivo del provvedimento.

ALBERICI. Il secondo problema che ho sollevato, e che il Presidente ha giustamente sottolineato, è a mio avviso il più rilevante: le procedure richieste dall'articolato allungano i tempi in modo tale da impedirci di proseguire in sede deliberante. Invito pertanto la maggioranza a riflettere e ad eliminare il riferimento alle regioni. In caso contrario, come ho già detto, non ricorrono le condizioni per proseguire in sede deliberante.

PRESIDENTE. Riguardo al primo problema posto dalla senatrice Alberici, se cioè sia possibile proseguire in sede legislativa dopo la presentazione dell'emendamento da parte del Governo, il Presidente ritiene che in termini regolamentari, ai sensi degli articoli prima citati, sia possibile proseguire.

Per quanto riguarda la seconda questione sollevata dalla senatrice Alberici, se si adottasse la procedura suggerita dalla collega non sarebbe più praticabile la sede deliberante entro la data di scioglimento delle Camere. È una questione politica e bisogna valutare i tempi.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Vorrei ricordare che abbiamo ottenuto i pareri nei tempi utili.

ALBERICI. Senatore Manzini, vorrei ricordarle che abbiamo discusso per mesi la legge sull'ordinamento della scuola elementare proprio perchè non arrivavano i prescritti pareri. Ritengo sia inutile discutere perchè la Commissione bilancio farà presente la mancanza di copertura e la Commissione affari costituzionali porrà il problema di costituzionalità. La discussione si renderà molto complicata e non si approderà a nulla. Oltretutto, si svolgerà in sede plenaria poichè si tratta di una questione rilevante che non si può affrontare in un comitato ristretto.

Desidero che la nostra Commissione si pronunci sul fatto se l'introduzione della formulazione proposta possa o meno allungare i tempi di discussione del provvedimento. Io noto una resistenza a eliminare tale formulazione che complica tutto. Il nostro Gruppo desidera proseguire l'esame del disegno di legge, ma eliminando quel riferimento.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Credo che gli ultimi interventi siano stati molto utili in quanto ho compreso che esiste una non disponibilità a procedere nell'esame del provvedimento, sia perchè si ravvisano ostacoli insormontabili sul piano procedurale, sia perchè si ribadisce una forte contrarietà in merito al comma 3, che in qualche modo ha tentato di racchiudere le posizioni più diverse emerse nel dibattito, anche se forse non è riuscito nello scopo.

A questo punto, la proposta mediatrice avanzata dal Governo non trova, a mio parere, sufficiente garanzia per procedere. Il Governo dovrebbe dichiarare se intende o meno mantenere questa ipotesi di mediazione, altrimenti è necessario ritornare al testo originario.

BROCCA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Voglio ringraziare innanzitutto i Gruppi che hanno manifestato apprezzamento per lo sforzo compiuto dal Governo nell'intento di pervenire a un risultato positivo. Circa le osservazioni formali mi affido alle decisioni della Presidenza.

Sotto il profilo del merito, mi permetto di ricordare che la proposta mediatrice avanzata dal Governo è una sintesi abbastanza imparziale formulata sulla base di criteri di differenziazione e di unitarietà degli studi per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e secondo una richiesta di accessibilità delle strutture scolastiche e formative per tutti. In questo modo si tiene conto della patologia che esiste nella realtà scolastica italiana ed anche delle soluzioni indicate nel disegno di legge n. 2343, del quale sono stati recuperati gli elementi più significativi.

La sintesi proposta risponde ad una esigenza di rigore. Infatti nell'articolo 1 vengono indicati i requisiti minimi per l'assolvimento dell'obbligo, evitando così la creazione di un divario fra le varie realtà del mondo scolastico.

Ritengo che vi siano elementi sufficienti per la creazione di un sistema scolastico privo di difformità stridenti. Anzi, l'utilizzazione delle indicazioni contenute nel testo porterà a una maggiore omogeneità nell'organizzazione della scuola.

La proposta del Governo cerca di utilizzare tutte le risorse disponibili, anche quelle regionali, in un tempo di grandi difficoltà economiche, senza pregiudicare scelte future che possono riguardare le competenze dei vari organi dello Stato.

Se desideriamo proseguire utilmente l'*iter*, ritengo che vi siano le condizioni per farlo. La proposta del Governo non è priva di carenze e comprendo le difficoltà del recepimento. Perciò sono auspicabili perfezionamenti nelle parti incerte e integrazioni nelle parti incomplete per rendere coerente il testo.

I tempi potranno essere celeri nella misura nella quale ci impegniamo a renderli tali. Il Governo, nell'ambito delle sue competen-

ze, si dichiara disponibile ad intervenire per acquisire il più rapidamente possibile i prescritti pareri delle Commissioni competenti. Non vedo ostacoli insormontabili sotto questo profilo.

Registro, invece, un dissenso sul nodo di sempre. Il Governo può fare dei passi in avanti verso le tesi dei Gruppi di opposizione, ma non può venir meno ad una sua coerenza; non si può chiedere al Governo di assumere le posizioni di chi gli si oppone.

Comprendo le ragioni e sono attento alle proposte che posso accogliere in tutto ciò che non contrasta con la posizione sostenuta dal Governo. Il comma 3 da questo punto di vista risulta intoccabile; si può perfezionare la forma, ma non si può cancellare il dispositivo che non è condiviso dalle opposizioni.

Nutro rispetto per le posizioni del Gruppo del PDS, ma devo aggiungere che, in mancanza di un atto di convergenza, il Governo si attesta sulle posizioni illustrate. Partendo dalle mie dichiarazioni, penso si possa proseguire in sede deliberante e pertanto formalizzo la proposta di emendamento nel testo che precedentemente avevo chiesto di considerare un contributo informale.

**PRESIDENTE.** Mi sembra che le posizioni espresse dal Governo e dai vari Gruppi parlamentari siano molto chiare e ben delineate. Bisogna arrivare ad una conclusione. Invito, quindi, i commissari a pronunciarsi sulla possibilità di un concreto proseguimento dei lavori della Commissione in sede deliberante sui disegni di legge nn. 3117 e 3159.

**ALBERICI.** Il Governo ha presentato una proposta con cui ha dichiarato di ricercare una mediazione. Ciò significa trovare dei contenuti comuni. Il Gruppo comunista-PDS aveva previsto e sollecitato questa possibilità. C'è un contenuto comune su cui ci siamo espressi tutti, dalle forze politiche che sostanzialmente sono più alternative rispetto al progetto di riforma a quelle che ritengono che quel progetto debba essere cambiato in una serie di punti, alle forze politiche che assecondano il progetto.

Il Governo è legittimato a presentare proposte che sono espressione della volontà della maggioranza, ma ciò non si può fare quando si chiede il concorso di tutte le componenti politiche per trovare una soluzione che mantenga fermo il punto della maggioranza. È più che legittimo, lo dico esplicitamente, quanto ha detto il sottosegretario Brocca: c'è una posizione della maggioranza che si può anche non condividere, ma è rispettabile. Il tentativo era quello di superare i punti che dividevano le forze politiche e trovare delle convergenze di intenti. Mi sembra perciò paradossale riproporre i punti di divergenza ed affermare che si sta cercando una possibile mediazione. Si tratta solamente di una riformulazione diversa degli stessi indirizzi su cui Governo ed opposizione hanno diversi intendimenti. Tanto vale rimanere ciascuno sulle proprie posizioni. Non si può riproporre, cercando di spacciarla per mediazione, una questione su cui si è «duellato» per un anno. Così facendo si allungano i tempi delle procedure parlamentari e cade la possibilità di una conclusione positiva del provvedimento di riforma.

Preso atto, quindi, della posizione del Governo, chiediamo che la discussione sulla riforma complessiva della scuola secondaria superiore sia ripresa e che il testo eventualmente elaborato dalla Commissione venga portato all'esame dell'Assemblea.

**BROCCA**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero fare una precisazione per favorire una ulteriore mediazione.

Nella proposta, all'articolo 1, comma 3, il Governo accomuna le diverse posizioni non volendo sceglierne una sola. In relazione all'orientamento della maggioranza, più volte espresso, il Governo ha compiuto uno sforzo e un avvicinamento non indifferenti. La formulazione del comma non è identica a quella approvata nel disegno di legge in sede referente. Devo ribadirlo affinché rimanga agli atti: non c'è stata da parte del Governo una riproposizione pedissequa del testo precedentemente sostenuto dalla maggioranza. Qualora permanesse questa situazione rigida e negativa delle opposizioni, non credo sia possibile proseguire in sede deliberante.

**STRIK LIEVERS**. Mi sembra, visto l'andamento del dibattito, di poter dire senza dubbio che il comma 3 dell'articolo 1 nella sua attuale formulazione non sia in grado di rappresentare un punto di incontro che superi le divergenze di fondo che finora hanno impedito l'approvazione del prolungamento dell'istruzione obbligatoria.

Ieri sera, come i colleghi ricorderanno, avevo delineato una strada diversa per la ricerca di una possibile mediazione su questo punto. Avevo suggerito di conferire un forte carattere di sperimentality ai tentativi che si faranno all'interno del sistema produttivo-professionale con una soluzione che tenesse conto delle esigenze prospettate dall'articolo 9-bis del testo approvato. Non so se l'ipotesi da me suggerita abbia il consenso dei colleghi e del Governo.

A mio avviso, la formulazione del comma 3 dell'articolo 1 è molto più rigida di quella dell'articolo 9-bis che prevedeva almeno, come ho ricordato, una verifica dopo un certo numero di anni. Nel comma 3 dell'articolo 1, invece, come è già stato osservato, non vi sono più nemmeno quelle garanzie qualitative che erano state introdotte nel testo approvato. Dall'intervento del Governo mi è sembrato di capire che la nuova formulazione del comma 3 rappresenta l'ultima offerta di mediazione, ma dal dibattito è emerso chiaramente che in realtà non si è tenuto conto delle osservazioni da più parti avanzate.

**BROCCA**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ieri il Governo si è dichiarato disponibile a valutare la possibilità, in sede di discussione dell'articolato, di introdurre nella nuova normativa la previsione di una fase transitoria e sperimentale.

**STRIK LIEVERS**. Alla luce della dichiarazione fatta ora dall'onorevole Sottosegretario mi sembrerebbe plausibile avviare l'esame degli articoli dei disegni di legge in esame, valutando in quella sede l'esistenza o meno dei margini per una trattativa costruttiva. Ai colleghi del PDS vorrei dire che se rileveremo che non vi sono spazi per una

mediazione effettiva, potremo comunque interrompere l'esame dell'articolo per rinviare l'esame dei disegni di legge alla sede referente.

**BOMPIANI.** Il mio Gruppo sostiene la posizione del Governo, all'interno di uno spirito di coerenza critica. Ma poichè è emersa, anche dall'ultimo intervento del senatore Strik Lievers, una posizione di dissenso flessibile, ritengo che sarebbe opportuno sospendere, sia pur brevemente, la seduta per consentire ai Gruppi parlamentari di verificare in maniera approfondita l'esistenza di concrete possibilità d'intesa.

**PRESIDENTE.** Sono d'accordo con la proposta testè avanzata dal senatore Bompiani. Vorrei tuttavia aggiungere che, ove non emerga la possibilità di continuare il dibattito in sede deliberante, sarà opportuno riprendere la discussione degli altri disegni di legge assegnati alla nostra Commissione in sede referente, per evitare di perdere tempo prezioso.

**CALLARI GALLI.** Signor Presidente, a mio avviso il Governo non ha voluto trovare una effettiva mediazione ma ha semplicemente riformulato le tesi della maggioranza.

Tengo inoltre a far osservare che il comma 3 dell'articolo 1 non solo presenta tutti i problemi che la senatrice Alberici e il senatore Nocchi hanno ben messo in evidenza, ma pregiudica anche la futura riforma della scuola media superiore. A mio avviso questo è l'elemento più importante, sul quale dovremmo trovare una formula che ci consenta di procedere, altrimenti tutto sarà inutile. Ritengo, ripeto, che il comma 3 dell'articolo 1 del testo pregiudichi la futura riforma della scuola media superiore. Con la nostra proposta di legge intendevamo affermare il diritto dello studente italiano in attesa di una riforma complessiva: ci auguravamo che l'innalzamento dell'obbligo rendesse più cogente, celere e inevitabile il diritto di assolvere l'obbligo fino a sedici anni. Questo siamo disposti ad accettare: l'affermazione che lo studente italiano possa e debba assolvere l'obbligo scolastico fino a sedici anni. Questa è la nostra ipotesi di mediazione, al fine di accelerare la futura riforma della scuola media superiore.

**ALBERICI.** Signor Presidente, il Gruppo comunista-PDS accetta la sospensione della seduta richiesta dal senatore Bompiani, ma la propria disponibilità è condizionata all'esistenza di un'effettiva possibilità di trovare un accordo fra le parti. Se non esiste tale disponibilità, è inutile continuare la discussione e sospendere la seduta. Se non troviamo un accordo all'interno della Commissione, non lo troveremo neanche fuori.

**PRESIDENTE.** Prendo atto che il Governo non è disposto a sostanziali modifiche del testo presentato nel corso della seduta odierna dal sottosegretario Brocca. Pertanto ritengo sia inutile procedere a una sospensione della seduta finalizzata a ulteriori approfondimenti.

**ALBERICI.** Chiedo, a nome dei senatori del Gruppo comunista-PDS componenti della Commissione, che l'esame dei disegni di legge in discussione sia rimesso all'Assemblea.

PRESIDENTE. Do atto alla senatrice Alberici della richiesta di rimessione all'Assemblea e avverto che, conseguentemente, ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, del Regolamento, l'esame dei disegni di legge proseguirà in sede referente.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

*I lavori vengono sospesi alle ore 12,30; in sede deliberante sono ripresi alle ore 18,05.*

**«Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089» (2969), approvato dalla Camera dei deputati**

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana di ieri.

Comunico alla Commissione che è stato accertato, anche sulla base delle spiegazioni fornite dal senatore Vesentini, che l'emendamento 9.1 non comporta maggiori oneri. Non vi è quindi la necessità di attendere il parere, che avevamo in un primo momento richiesto, della Commissione bilancio.

Passiamo dunque all'esame degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Il Fondo di cui all'articolo 1 finanzia i costi dei seguenti tipi di attività:

a) progetti di ricerca industriale di base, che abbiano per obiettivo di realizzare una nuova o migliore comprensione delle leggi della scienza e della tecnica quali si applicano ad un settore industriale oppure alle attività di un'impresa particolare;

b) progetti, anche nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria, di ricerca applicata definiti autonomamente e realizzati dai soggetti di cui all'articolo 2-bis;

c) programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo, con particolare riguardo a quelli da realizzare nel Mezzogiorno;

d) iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche;

e) programmi di ricerca proposti da pubbliche amministrazioni, anche regionali, volti allo sviluppo del sistema produttivo e alla difesa dell'ambiente, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 2-bis;

f) progetti di formazione professionale per ricercatori e personale tecnico di ricerca.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, le tipologie delle attività e dei costi ammissibili a finanziamento nonché la misura degli interventi del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa comunitaria».

2. Dopo l'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis. - 1. Possono beneficiare degli interventi del Fondo di cui all'articolo 1 i seguenti soggetti:

a) imprese industriali e laboratori di ricerca altamente qualificati iscritti all'albo di cui all'articolo 4, purchè operanti a fronte di contratti commissionati da imprese industriali che non abbiano autonomamente presentato analoga domanda di finanziamento;

b) imprese agricole ad attività agro-industriale;

c) aziende speciali degli enti locali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) enti pubblici economici che svolgono attività produttiva;

e) centri di ricerca industriale con personalità giuridica, costituiti con la partecipazione maggioritaria congiunta o disgiunta di soggetti di cui al presente articolo e di società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;

f) consorzi, società consortili e associazioni tra imprese industriali, anche con la partecipazione minoritaria di imprese non industriali, di università, di istituti ed enti pubblici di ricerca, anche a carattere regionale, di laboratori di cui all'articolo 4;

g) società di ricerca aventi capitale costituito in maggioranza relativa con i mezzi del fondo, cui partecipano congiuntamente o disgiuntamente soggetti di cui al presente articolo e società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali.

2. La delibera di partecipazione di università, istituti ed enti pubblici di ricerca, anche a carattere regionale, ai soggetti di cui alla lettera f) del comma 1 del presente articolo, fatta eccezione per gli enti individuati ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è approvata dall'autorità vigilante, sentito il Ministro del tesoro per gli enti a carattere nazionale».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Nel comma 1.a) del nuovo testo proposto per l'articolo 2 della legge n. 46 del 1982, dopo le parole: «industria di base», aggiungere: «anche nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria.».*

*Nel comma 1 dell'articolo 2-bis sostituire le parole: «purchè operati a fronte di contratti commissionati da» con: «purchè impegnati in ricerche di carattere applicativo a favore di».*

1.2

VESENTINI

*Nel comma 2 dell'articolo 2-bis, sopprimere la parola: «università».*

1.3

VESENTINI

BOMPIANI, *relatore alla Commissione*. Ritengo che gli emendamenti 1.1 e 1.2 potrebbero essere trasformati in ordini del giorno per non appesantire il compito della Camera dei deputati che si troverebbe di fronte ad un riesame del provvedimento.

VESENTINI. L'emendamento 1.1 riveste per me grande importanza. Tuttavia, affinché venga sottolineato il significato di questa legge, illustrato dal Ministro, che è quello di consentire interventi sulla ricerca internazionale, che altrimenti si limiterebbero soltanto alle previsioni della lettera *b)* del comma 1, sono disposto a trasformarlo nel seguente ordine del giorno:

«La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,  
nell'approvare l'articolo 1 del disegno di legge n. 2969,

impegna il Governo:

ad assicurare che vengano finanziati i costi della ricerca industriale di base anche nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria».

0/2969/1/7

Anche l'emendamento 1.2 riveste grande importanza poiché lasciando il termine «commissionati» si rischia che le imprese industriali e i laboratori di alta ricerca contemplati nell'articolo 4 della legge n. 46 non possano fruire dei benefici cui l'articolo 2 si riferisce. Anche in questo caso peraltro, sono disponibile a trasformarlo nel seguente ordine del giorno:

«La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,  
nell'approvare l'articolo 1 del disegno di legge n. 2969,

impegna il Governo:

ad applicare l'articolo 2-*bis* aggiunto alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, nel senso che i benefici del fondo possano applicarsi anche alle imprese e ai laboratori di cui al comma 1, lettera *a)*, impegnati in ricerche di carattere applicativo a favore di imprese industriali che non abbiano autonomamente presentato analoga domanda di finanziamento».

0/2969/2/7

Per quanto concerne, infine, l'emendamento 1.3, includere le università è secondo me un vero e proprio errore tecnico di stesura.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo accoglie ambedue gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Domando al proponente se insiste per la votazione.

VESENTINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Propongo che l'emendamento 1.3 venga accantonato insieme all'articolo 1. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi:

#### Art. 2.

1. Fermo restando l'intervento previsto dall'articolo 10, comma primo, della legge 12 agosto 1977, n. 675, il secondo comma dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, è sostituito dal seguente:

«L'Istituto Mobiliare Italiano (IMI) croga le disponibilità del fondo di cui al primo comma nel rispetto delle procedure vigenti:

a) sotto forma di partecipazione al capitale delle società di ricerca;

b) sotto forma di crediti agevolati».

**È approvato.**

#### Art. 3.

1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro del tesoro, il limite annuale di importo per singolo richiedente, di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è aggiornato ogni biennio utilizzando il deflatore degli investimenti lordi riportato nella *Relazione generale sulla situazione economica del paese*, a condizione che si registrino variazioni superiori al dieci per cento del valore dell'importo precedentemente stabilito.

2. La percentuale massima dei costi ammissibili a contributo ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è elevata al 65 per cento.

**È approvato.**

## Art. 4.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-*bis*. - 1. Il contributo previsto dall'articolo 4 della presente legge può essere erogato anche dagli istituti, dalle aziende e dalle sezioni speciali di credito a medio e lungo termine, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sulla base di apposita convenzione con l'IMI».

**È approvato.**

## Art. 5.

1. L'articolo 5 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in base agli indirizzi generali sulla ricerca applicata e alle relative priorità determinati, su sua proposta, dal CIPE, ripartisce annualmente le disponibilità complessive del Fondo di cui all'articolo 1, tenendo anche conto delle iniziative attivate.

2. In sede di ripartizione il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica considera le esigenze di finanziamento inerenti alle iniziative:

a) di ricerca applicata nel Mezzogiorno, nel rispetto della quota di riserva di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, non inferiore al 40 per cento delle disponibilità nette complessive del Fondo;

b) di ricerca applicata effettuate da piccole e medie imprese;

c) per il trasferimento alle piccole e medie imprese di conoscenze e innovazioni tecnologiche;

d) di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria;

e) di ricerca applicata alla salvaguardia ambientale, diretta anche alla definizione di processi produttivi volti a prevenire e ridurre l'inquinamento atmosferico e idrico;

f) di formazione professionale;

g) dei programmi nazionali di ricerca di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 dell'articolo 2.

3. Gli stanziamenti non utilizzati nel corso di un esercizio finanziario sono portati in aumento della dotazione complessiva del Fondo di cui all'articolo 1 per l'esercizio successivo, fatte salve le risorse riservate al Mezzogiorno, alle quali si applica il disposto dell'articolo 12, comma 7, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

4. Sono soppresse, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, le riserve di riparto del Fondo previste dalle leggi vigenti».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Nel comma 2 del nuovo testo proposto per l'articolo 5 della legge n. 46 del 1982, sostituire le parole: «applicata nel» con: «di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, svolte nel».*

5.1

VESENTINI

VESENTINI. Se si lasciasse l'attuale dizione, potrebbe sembrare che i finanziamenti per il Mezzogiorno possano essere limitati alla ricerca applicata, mentre il ventaglio degli interventi previsti dall'articolo 1 è molto più ampio.

BOMPIANI, *relatore alla Commissione*. Ritengo che la questione sia rilevante e che il senatore Vesentini abbia ragione sul piano letterale. Comunque, poichè una modifica in tal senso comporterebbe un riesame da parte della Camera dei deputati, invito il senatore Vesentini a trasformare l'emendamento in ordine del giorno, così come ha fatto in sede di articolo 1.

VESENTINI. Accolgo la richiesta e trasformo l'emendamento nel seguente ordine del giorno:

«La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,  
nell'approvare l'articolo 5 del disegno di legge n. 2969,

impegna il Governo:

affinchè i finanziamenti previsti dal comma 2, lettera *a*), del nuovo testo dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, si applichino non solo ai progetti di ricerca applicata, ma a tutti quelli di cui al comma 1 dell'articolo 2 della citata legge n. 46 svolti nel Mezzogiorno».

0/2969/4/7

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Domando al proponente se insiste per la votazione.

VESENTINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

Art. 6.

1. L'articolo 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - *1*. Le forme di intervento previste dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, dall'articolo

10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, nonchè dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, non sono cumulabili con quelle previste a carico del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della presente legge per programmi aventi lo stesso oggetto.

2. Ulteriori forme di intervento pubblico regionale, internazionale e comunitario sono ammesse entro il limite complessivo fissato dalle normative comunitarie. Sono in ogni caso escluse dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata le attività di ricerca ammesse ai benefici di specifici provvedimenti settoriali di sostegno finanziario, nè possono essere posti a base degli interventi medesimi costi che formano oggetto di distinte agevolazioni nazionali, comunitarie e internazionali.

3. I soggetti di cui all'articolo 2-*bis* sono tenuti a presentare una dichiarazione, all'atto della domanda di intervento, nella quale attestano, a pena di decadenza, di non avere fruito, nè richiesto di fruire, delle agevolazioni di cui all'articolo 14 ed indicano a quali altre distinte forme di intervento si siano rivolti o intendano ricorrere o dalle quali abbiano ottenuto, e in che misura, agevolazioni per programmi aventi lo stesso oggetto».

**È approvato.**

#### Art. 7.

1. L'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. Le domande di ammissione agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata contenenti la definizione dei progetti sono presentate all'IMI per la loro valutazione, anche al fine del giudizio complessivo di affidabilità dei soggetti, di validità tecnico-economica e scientifica del progetto e della forma dell'intervento.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere del comitato di cui al comma 3, delibera l'ammissione di ciascun progetto e la forma dell'intervento, anche attraverso acconti, in base alla conformità dei progetti agli indirizzi generali sulla ricerca applicata determinati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle finalità e ai contenuti dei singoli progetti, all'entità dei finanziamenti disponibili nell'anno in corso, tenuto conto altresì degli aspetti di compatibilità ambientale.

3. Il comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed è composto da dodici membri di qualificata esperienza tecnico-scientifica, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dei quali due designati dallo stesso e i restanti rispettivamente uno ciascuno dai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, delle partecipazioni statali, della sanità e dell'ambiente. I

membri e i relativi supplenti del comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

4. L'IMI cura l'esecuzione della delibera di cui al comma 2 stipulando apposita convenzione con il soggetto beneficiario.

5. Le modalità di presentazione delle domande e dei progetti, i tempi delle procedure istruttorie e di erogazione, la loro semplificazione per i progetti presentati dalle piccole e medie imprese, i criteri e le modalità dell'eventuale acconto iniziale, le forme di verifica e di controllo di efficacia ed efficienza, anche in termini comparativi internazionali, del sistema e dei singoli interventi nonché gli strumenti per garantire pubblicità e trasparenza all'*iter* delle domande e ai risultati delle ricerche finanziate, sono definiti, in base agli indirizzi generali individuati dal CIPE ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Il regolamento interno del comitato di cui al comma 3 e la misura dei compensi spettanti ai componenti del medesimo sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto, per i compensi, con il Ministro del tesoro».

**È approvato.**

#### Art. 8.

1. All'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Le amministrazioni pubbliche, anche regionali, possono proporre al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica circostanziati progetti di ricerca finalizzati al conseguimento di tecnologie e prodotti innovativi e alla difesa dell'ambiente, ritenuti rilevanti per i settori di competenza, da realizzare con i contratti di ricerca di cui all'articolo precedente.

Le imprese industriali, le società di ricerca, i centri di ricerca, i consorzi e le società consortili, nonché gli altri enti privati di ricerca, di cui all'articolo 2-bis, comma 1, possono proporre al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica progetti di formazione professionale per ricercatori e personale tecnico di ricerca, destinati al potenziamento delle attività di ricerca, sviluppo e produzione di settori strategici, definiti in armonia con le linee di intervento attuate mediante programmi nazionali di ricerca. L'esecuzione dei progetti è affidata ai proponenti con i contratti di ricerca di cui all'articolo 9»

**È approvato.**

#### Art. 9.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, è sostituito dai seguenti:

«1. Ad integrazione delle forme di intervento previste dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, e

dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato, per progetti di ricerca applicata di importo superiore a lire 10 miliardi, a concedere contributi in conto interesse sui mutui stipulati dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 novembre 1952, n. 949, che stipulino apposita convenzione con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo accertamento dell'esistenza presso tali istituti e aziende di una adeguata struttura tecnico-amministrativa per l'istruttoria. Per tali progetti le domande di ammissione sono presentate ad uno degli istituti o a una delle aziende indicati nel presente comma. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica delibera l'ammissione di ciascun progetto, secondo le procedure previste dai commi 2, 3, 5, e 6 dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, sulla base dei pareri, ove richiesti, e delle istruttorie effettuate dall'ente finanziatore. La presente forma di intervento non è cumulabile con quella prevista dall'articolo 4, comma secondo, lettera b), della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni.

*1-bis.* Il Ministro del tesoro apporta le conseguenti modifiche al proprio decreto in data 8 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 258 del 3 novembre 1988, in relazione a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo».

È stato presentato dal senatore Vesentini un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

#### Art. 9.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, è sostituito dal seguente:

«1. Ad integrazione delle forme di intervento previste dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato, per progetti di ricerca applicata di importo superiore a lire 10 miliardi, valutati secondo le procedure vigenti a norma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, a concedere contributi in conto interessi sui mutui stipulati dall'Istituto Mobiliare Italiano (IMI), che associerà alle operazioni, su indicazione delle aziende richiedenti, altri istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni. La presente forma di intervento non è cumulabile con quella prevista dall'articolo 4, secondo comma, lettera b), della legge 25 ottobre 1968, n. 1089».

9.1

VESENTINI. Questo emendamento è particolarmente rilevante, come ho già avuto modo di spiegare in sede di discussione generale,

perchè tende a porre tutte le industrie che richiedono un finanziamento ai sensi della legge n. 346 del 1988 in condizione di parità, cioè ad essere sottoposte ad un giudizio il più possibile uniforme.

Insisto nel richiedere la votazione di questo emendamento perchè ritengo si tratti di una modifica importante che non stravolge il significato del disegno di legge, ma che anzi lo migliora.

**BOMPIANI**, *relatore alla Commissione*. Già nel corso della discussione generale avevo espresso la mia adesione di massima ai contenuti di questo emendamento; un'analoga adesione è poi emersa dai vari intervenuti in discussione generale e anche dalla 10<sup>a</sup> Commissione, cosa di cui non posso non tener conto. Tuttavia, la situazione di necessità e di urgenza nella quale ci troviamo mi spinge a chiedere al senatore Vesentini di trasformare anche questo emendamento in un ordine del giorno.

**SAPORITO**, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Anche il Governo chiede al senatore Vesentini di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

**VESENTINI**. L'emendamento attiene ad un aspetto essenziale; ho cercato di concentrare tutte le modifiche su un unico punto e pertanto non sono disponibile a trasformarlo in un ordine del giorno. Inoltre ritengo che la sua approvazione non pregiudichi la conclusione positiva dell'*iter* di questo provvedimento.

**CALLARI GALLI**. Noi tutti riconosciamo l'importanza e l'urgenza di questo disegno di legge, ma proprio per aver concentrato l'attenzione su un solo emendamento riteniamo che ci siano i tempi sufficienti perchè questa modifica sia tempestivamente recepita anche dalla Camera dei deputati e il provvedimento possa diventare definitivamente legge.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Vesentini, interamente sostitutivo dell'articolo 9.

**È approvato.**

#### Art. 10.

1. In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti del comitato di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, deve avvenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il comitato è validamente costituito all'atto delle acquisizioni delle designazioni di almeno sei componenti; in sede di prima applicazione, sino alla valida costituzione del comitato stesso, il comitato in carica opera in regime di proroga.

**È approvato.**

## Art. 11.

1. Sono abrogati l'articolo 10, commi quinto, ferma restando la partecipazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica alle riunioni del CIPI, sesto, settimo, ottavo e nono, della legge 12 agosto 1977, n. 675, il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22, e l'articolo 5, comma 1, della legge 5 agosto 1988, n. 346, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento.

*Sostituire le parole:* «il decreto-legge 15 dicembre 1986, n.867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22» *con:* «il secondo comma dell'articolo 1, gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22,».

11. 1

VESENTINI

VESENTINI. Visto che il Governo ha accolto gli ordini del giorno relativi all'articolo 1, non vi è più ragione perchè mantenga questo emendamento, pertanto lo ritiro.

PRESIDENTE . Metto ai voti l' articolo 11.

**È approvato.**

Riprendiamo l' esame dell'articolo 1 precedentemente accantonato.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica.* Pregherei il senatore Vesentini di ritirare l'emendamento 1.3, dichiarandomi disponibile ad accettarne lo spirito.

VESENTINI. Sono disposto a ritirare l'emendamento purchè il Governo accolga il seguente ordine del giorno:

«La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, nell'approvare l'articolo 1 del disegno di legge n. 2969, impegna il Governo:

affinchè, in conformità allo spirito di cui all'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168 sull'autonomia universitaria, l'eccezione prevista al comma 2 dell'articolo 2-bis aggiunto alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, per gli enti di cui all'articolo 8 della citata legge n. 168 si applichi anche alle università.

0/2969/3/7

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica.* Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

VESENTINI. Ritiro l'emendamento 1.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 18,35.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT.SSA MARISA NUDDA